



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28

del 31/08/2020

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trentacinque nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori.

COGNOME e NOME	PRESENTE
COPPO Paolo - Presidente	Sì
RIVA Moreno - Vice Sindaco	No
GALLO LASSERE Giovanni - Consigliere	Sì
GALLO Fabio - Consigliere	Sì
DUCOLI Simone - Consigliere	No
FALETTI Mario - Consigliere	Sì
COPPO Massimo - Consigliere	Sì
SEREN BERNARDONE Vanessa - Consigliere	Sì
TURIGLIATTO Moreno - Consigliere	Sì
PORTACOLONE Walter - Consigliere	Sì
ROLANDO Pier Mauro - Consigliere	Sì
AMBROSIO Mario - Consigliere	Sì
TRUCANO Maria Grazia - Consigliere	Sì
BONATTO REVELLO Sandra - Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mancino Antimina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Signor COPPO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 - PROVVEDIMENTI.-

Il Consiglio Comunale ha avuto inizio in ritardo rispetto all'orario di convocazione per temporaneo, sopravvenuto impedimento del Segretario Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Assessore esterno dott.ssa Sandra BONATTO REVELLO, nominata con Decreto Sindacale n.1 del 31.01.2020, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale a decorrere dal 31.01.2020 senza diritto di voto;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

Dato atto che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, «*per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020*» ed in sede di conversione è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Dato atto infine che con la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. ([GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25](#) Legge 77 del 17.07.2020) è stata prevista una ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali consentendo l'approvazione delle tariffe ed aliquote comunali entro tale data;

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Considerato, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI (solo per gli "altri fabbricati") raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

Vista la precedente delibera C.C. n. 24 del 23.07.2020 di approvazione delle aliquote IMU 2020 la quale disponeva "prima della trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze si proceda alla verifica dell'eventuale intervento del Legislatore per ripristinare l'applicabilità della maggiorazione dello 0,8 per mille su tutti gli immobili, con un provvedimento che l'Amministrazione si riserva di adottare, in caso di futura modifica della disposizione dettata dall'art. 1, comma 755 L. 160/2019";

Considerato che, per quanto riguarda la maggiorazione dello 0,8 per mille, l'art. 1, comma 755 L. 160/2019 aveva previsto la possibilità di confermarne l'applicabilità nel 2020 solo con riferimento agli immobili di cui al precedente comma 754 (altri fabbricati), con una previsione destinata ad incidere sull'invarianza di gettito dell'IMU 2020, che il Governo si era dichiarato intenzionato a correggere nel Decreto Milleproroghe, ma che alla data di approvazione della suddetta deliberazione di approvazione delle aliquote IMU non era ancora intervenuta;

Considerato che la Legge n. 77 del 17.07.2020 (conversione in Legge del D.L. 34/2020 cd. «*Decreto Rilancio*») ha previsto una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 della possibilità di approvare le aliquote IMU permettendo, qualora la previsione normativa lo avesse previsto, di ripristinare l'applicabilità nel 2020 della maggiorazione dello 0,8 per mille su tutte le categorie di immobili, facendo sì che il Comune di Pont Canavese mantenesse l'invarianza di gettito rispetto al 2019;

Visto infine l'art.108 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30) in vigore dal 15/08/2020 che ha previsto la possibilità di applicare la maggiorazione TASI anche agli immobili di categoria D;
Considerato dunque che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 11,4 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	11,4 per mille

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);

- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020, termini prorogati rispettivamente al 31 ottobre 2020 e 16 novembre a seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), Legge n. 77 del 17.07.2020 art 106 comma 3 bis;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, (fissato al 30 settembre 2020) all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020;

Attese l'urgenza ed improrogabilità del presente provvedimento, assunto oltre il 45° giorno antecedente la data dell'elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale;

Considerato che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

IMU

Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille
Aliquota per gli immobili facenti parte del progetto "Contrada Maestra" limitatamente al periodo di concessione in uso ad artisti/artigiani che ne facciano sede del proprio laboratorio	7,6 per mille

TASI

Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Impianti idroelettrici, banche e loro relative pertinenze)	2,8 per mille

Considerato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 23.07.2020, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., pareri allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ed accertati nei modi di Legge;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0 per mille
Terreni agricoli	0 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (impianti idroelettrici, banche e loro pertinenze)	11,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille
Aliquota per gli immobili facenti parte del progetto "Contrada Maestra" limitatamente al periodo di concessione in uso ad artisti/artigiani che ne facciano sede del proprio laboratorio.	7,6 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI DARE ATTO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

DI RISERVARSI, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 16 novembre 2020;

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
SERVIZIO TRIBUTI	Favorevole	F.to:Dott.ssa Mancino Antimina	
SERVIZIO CONTABILE	Favorevole	F.to:Ivana Roncaglione Tet	

C.C. n. 28/2020

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to COPPO Paolo

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 05/09/2020 per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.pontcanavese.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000). Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni. Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 05/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina